



Coni

UFFICIO ANTIDOPING

Roma, 25 febbraio 2008

prot.0054/UA/ST

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate

LORO INDIRIZZI

Oggetto: ***Approvazione della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 19 del 23 gennaio 2008, concernente l'adeguamento delle Norme Sportive Antidoping***

Ai sensi dell'art. 1.3. della legge 31 gennaio 1992, n. 138 la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 19 del 23 gennaio 2008, concernente l'adeguamento delle Norme Sportive Antidoping, trasmessa per l'approvazione al Ministero vigilante, è divenuta esecutiva essendo trascorso il termine dei venti giorni per la formulazione di motivati rilievi per vizi di legittimità.

La nuova stesura delle Norme Sportive Antidoping (N.S.A.), consultabile sul sito del C.O.N.I. (www.coni.it), trova pertanto immediata applicazione per le F.S.N. e D.S.A. che non devono adottare alcun provvedimento formale di recepimento. E' fatto altresì obbligo alle F.S.N. o D.S.A. osservare la nuova versione delle N.S.A. e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli atleti e alle Società sportive.

A seguito del riconoscimento, da parte della WADA, del C.O.N.I. anche nella sua qualità di *National Anti-Doping Agency*, si è reso necessario apportare alcune modifiche e/o integrazioni al testo precedente, altresì con riferimento all'attribuzione di nuovi compiti e competenze alle preposte strutture antidoping:

Le strutture antidoping del C.O.N.I.-N.A.D.O. risultano pertanto così articolate:

1. Comitato per i controlli antidoping ("C.C.A.") organismo indipendente, che provvede, nel rispetto degli Standard Internazionali, all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'articolo 5 del Codice WADA;
2. Comitato per l'esenzione a fini terapeutici ("C.E.F.T.") organismo indipendente, che provvede in posizione di piena autonomia di giudizio, nel rispetto degli Standard Internazionali, ai compiti di cui all'art. 4 del Codice WADA;
3. Ufficio di Procura Antidoping ("U.P.A."), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, deputato a compiere la gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice WADA;
4. Giudice di Ultima Istanza ("G.U.I."), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo ed unico grado di giudizio per i soggetti non tesserati alle F.S.N. ed alle D.S.A. e per gli atleti di livello internazionale o nei casi di doping relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile delle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per gli atleti di livello nazionale e gli altri tesserati.
5. Commissione Antidoping ("C.A."), organismo di consulenza degli organi del C.O.N.I. e delle strutture deputate all'attività antidoping previste dalle *Norme Sportive Antidoping* e di supporto al C.O.N.I.-N.A.D.O.

Per l'espletamento dei suoi compiti, anche in materia di formazione e ricerche antidoping, il C.O.N.I.-N.A.D.O. si avvale strumentalmente di una propria struttura denominata Ufficio Antidoping e della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.).

Nelle N.S.A in materia di procedimento disciplinare, è stato stabilito che il competente organismo giudicante della F.S.N. o D.S.A. trasmetta anche alla competente Federazione Internazionale ed alla WADA, copia della decisione adottata corredata delle motivazioni, notificando all'U.P.A. copia dell'avvenuta trasmissione. In caso di istanza della WADA o della Federazione Internazionale interessata, il medesimo organismo giudicante federale trasmetterà l'intero fascicolo del procedimento entro sette giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'organismo giudicante della F.S.N. o D.S.A. non fissi l'udienza o non assumi una decisione nel merito entro i termini previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*, il G.U.I., su richiesta dell'U.P.A. concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni entro il quale il predetto organismo deve definire il procedimento. Decaduto tale ultimo termine il G.U.I. richiede gli atti del procedimento all'U.P.A e fissa la data di trattazione nel merito del procedimento. Se, invece, una volta emesso il dispositivo, la motivazione della decisione non viene depositata nel termine stabilito, può essere proposto appello al G.U.I. sulla base del mero dispositivo, salvo la facoltà per le parti di depositare motivi aggiunti a seguito del deposito delle motivazioni. Nel caso di appello sulla base del mero dispositivo ed in assenza di motivazioni il G.U.I. può fissare l'udienza e decidere allo stato degli atti.

Con l'entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto del C.O.N.I. e senza necessità di ulteriori deliberazioni il Giudice di Ultima Istanza assumerà la denominazione di *Tribunale Antidoping Nazionale*.

Si rappresenta infine che l'Ufficio Antidoping rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

